

**Legge federale  
concernente il blocco e la liberazione dei crediti  
nel bilancio preventivo della Confederazione Svizzera  
(Legge sul blocco dei crediti, LBC)**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 164 capoverso 1 lettera g e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Mediante il decreto federale concernente il bilancio preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente i crediti di pagamento, i crediti d'impegno e i limiti dei pagamenti autorizzati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato ad abrogare parzialmente o totalmente i blocchi dei crediti decisi dall'Assemblea federale qualora una grave recessione lo esiga o debbano essere effettuati pagamenti fondati su un obbligo legale o dovuti in modo vincolante. L'abrogazione di blocchi di crediti per una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

**Art. 2**

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il giorno dopo la promulgazione e ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2002 6922